



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**- SEZIONE OTTAVA CIVILE -**

nella persona del **GIUDICE MONOCRATICO** dott. **FRANCESCO** , ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 281-*quinquies*, comma primo, cod. proc. civ., la seguente

**SENTENZA**

nella controversia civile iscritta al numero 17070/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2020, previa rinuncia, ad opera dei difensori delle parti, ai termini ex art. 190 cod. proc. civ. ai fini del deposito in Cancelleria, con modalità telematica, di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto "**Lesione personale – risarcimento danni da circolazione stradale**" e promossa

**DA**

**VINCENZO**, nato a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_  
(Codice Fiscale indicato nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio: \_\_\_\_\_), elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale, Isola F4, \_\_\_\_\_  
all'avvocato \_\_\_\_\_ **Vincenzo**

**Liguori**, lo rappresenta e difende,

**- ATTORE -**

**CONTRO**

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S. p. A.** (già "**FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S. p. A.**"), con sede in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_ (Codice Fiscale e Partita I.V.A. indicati nella comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 13 maggio 2015: \_\_\_\_\_) quale impresa designata, per la Regione Abruzzo, alla gestione del "**FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA**", in persona del procuratore speciale *pro tempore* dott. Leonardo Bruni [in forza di procura speciale dell'11 maggio 2011, autenticata per Notaio dott. Mario \_\_\_\_\_]



n. 17070/2015 R. G. A. C.

, repertorio n. 124597], elettivamente domiciliato in , alla presso lo studio degli avv. ti Alfredo , Roberto ed Emilio che, congiuntamente e disgiuntamente, rappresentano e difendono la società stessa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 29 ottobre 2015 [indirizzi di posta elettronica certificata (p.e.c.) indicati nella suddetta comparsa di risposta:

e

- CONVENUTA -

### - CONCLUSIONI RASSEGNALE DALLE PARTI -

**PER L'ATTORE:** Il difensore si riportava alle conclusioni già rassegnate in atti e nei precedenti verbali di causa;

**PER LA CONVENUTA:** Il difensore concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.** - Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "**svolgimento del processo**" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come certamente quello in esame.

**2.** - Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti [**1**] atto di citazione notificato dall'attore, in data 26 giugno 2015; **2**] comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 29 ottobre 2015, nell'interesse della convenuta società **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S. p. A.**, quale impresa designata, per la Regione Abruzzo, alla gestione del "**FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA**"], sia tutti i successivi scritti difensivi ed, infine, i verbali di causa.

**3.** - Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non



n. 17070/2015 R. G. A. C.

regolamentate nel sistema ordinistico.

### **P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE -**, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- In **ACCOGLIMENTO** della **DOMANDA GIUDIZIALE**, **DICHIARA** la **CONCORRENTE RESPONSABILITÀ** dell'attore sig. **VINCENZO** e del **CONDUCENTE** del **VEICOLO** rimasto **NON IDENTIFICATO**, nella **PRODUZIONE CAUSALE** dell'**EVENTO DANNOSO** indicato e descritto nell'**ATTO** di **CITAZIONE** introduttivo del **PRESENTI GIUDIZIO**, in misura pari, rispettivamente, al **30% (trenta per cento)** a carico del primo ed al **70% (settanta per cento)** a carico del secondo;



n. 17070/2015 R. G. A. C.

- **CONDANNA**, per l'effetto, la convenuta società **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S. p. A.** (già "**FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S. p. A.**"), quale impresa designata, per la Regione Abruzzo, alla gestione del "**FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA**", in persona del procuratore speciale *pro tempore* come indicato in epigrafe, al **PAGAMENTO**, in favore dell'attore sig. **VINCENZO**, della somma complessiva di **€. 752.493,00** (**euro settecentocinquantaquattrocentonovantatre/00**), a **TITOLO** di **RISARCIMENTO DANNI**, **OLTRE** agli **INTERESSI LEGALI**, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
- **CONDANNA**, altresì, la convenuta società **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S. p. A.** (già "**FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S. p. A.**"), quale impresa designata, per la Regione Abruzzo, alla gestione del "**FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA**", in persona del procuratore speciale *pro tempore* come indicato in epigrafe, al **PAGAMENTO**, in favore dell'attore sig. **VINCENZO**, delle **SPESE** del **PRESENTI GIUDIZIO** che si liquidano, complessivamente, in **€. 34.880,76** (**euro trentaquattromilaottocentottanta/76**), di cui **€. 4.880,76** (**euro quattromilaottocentottanta/76**) per **spese vive** ed **€. 30.000,00** (**euro trentamila/00**) per **compensi professionali forensi**, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;

**Così deciso in NAPOLI, lì 18 maggio 2020.**

**IL GIUDICE MONOCRATICO**

*dott. Francesco Graziano*

*L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. "**firma digitale**" [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.*

